



**Istituto Comprensivo Statale
"Madre Teresa di Calcutta"**

Via Mondolfo n. 7 - 20138 MILANO
Tel. 0288441493/4/7/8 - FAX 0288462025 - C.F. 80124350150
Cod Min. MIIC8AN00D
e-mail: miic8an00d@istruzione.it – sito: www.mtcalcutta.it



A.S. 2020/2021
DATA: 18/08/2021
CIRC.: n. 329
OGGETTO: Documenti relativi piano scuola MIUR a.s. 2021-2022

**Alle famiglie
Al personale
Agli enti esterni
Sito Web**

Si diffondono in allegato alla presente i seguenti documenti:

Decreto legge n. 111 del 6/8/21 "Misure urgenti per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche- Parere tecnico"

Piano scuola 2021-2022

Nota 257 del 06/08/2021 Adozione del documento di pianificazione

Nota 1237 del 13/8/21

Si prega di prenderne visione per gli opportuni adempimenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Federica Gallotti

**firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, del D.L. 39/93*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111.

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione Lazio tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:



ART.1***(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)***


1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.



5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

“ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.


3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ART. 2**(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)**

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

“ART. 9-quater**(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)**

1. *A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:*

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;*
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;*
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;*
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;*
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

3. *I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.*

4. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.*



ART. 3**(Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)**

1. All'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole “*altresì sui dati monitorati*” sono sostituite dalle seguenti: “, *ove ritenuto necessario,*”.

ART. 4**(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)**

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

ART. 5**(Disposizioni di coordinamento)**

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-*ter* e 9-*quater* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.



ART. 6***(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)***

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

ART. 7***(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)***

1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

3. In caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


ART. 8***(Proroga del contingente "Strade sicure")***

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ART. 9**(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)**

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la parola "individua" sono aggiunte le seguenti: "il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero";
- b) al comma 3, dopo le parole "dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal", sono aggiunte le seguenti: "Ministro, anche senza portafoglio, o dal".

ART.10**(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00125





Ministero dell' Istruzione

Piano scuola 2021-2022

***Documento per la pianificazione delle attività
Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione***



Ministero dell'Istruzione

Sommario

Premessa	3
1. Indicazioni aggiornate per l'a.s. 2021/2022	5
L'essenziale valore formativo della didattica in presenza	5
La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione	6
Misure di contenimento del contagio	6
Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati	7
Somministrazione dei pasti	7
Cura degli ambienti	7
Educazione fisica e palestre	8
Referente Covid	8
Potenziamento organico docenti ed ATA	8
Interventi di adattamento spazi scolastici, affitti e noleggi	9
Governance territoriale e trasporti	9
Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR	11
Il "Piano estate" per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022	11
2. Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico	12
Valorizzare la flessibilità derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche	12
Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali	13
Disabilità e inclusione scolastica	13
La formazione del personale scolastico	14
Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia	14
Linee metodologiche per l'infanzia	15
Le misure di prevenzione e sicurezza	15
Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado	16
Indicazioni per le attività nei laboratori	16
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	16
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare	17
Sezioni carcerarie	17
Attività convittuale e semiconvittuale	17
Attività degli ITS	17
Partecipazione studentesca	18
Viaggi di istruzione e uscite didattiche	18
3. Allegati	19
4. Materiali	19
	2



Ministero dell' Istruzione

Premessa

L'anno 2020 e la pandemia da SARS-CoV-2 che lo consegnerà alla storia, come noto per esperienza di ciascuno, ha travolto vite singole e sistemi organizzati. La Scuola e in particolare gli studenti ne sono stati colpiti duramente. Oltre lo smarrimento iniziale e le tante difficoltà incontrate, però, le Persone di scuola - dirigenti scolastici, docenti, personale ATA - le Amministrazioni che per la scuola operano e i territori in cui le scuole si "radicano", hanno individuato la via: trasformare la difficoltà del momento in un volano per la ripartenza e per l'innovazione.

In questa rinnovata prospettiva, le istituzioni scolastiche - sostenute anche da risorse che non hanno precedenti nel *quantum* - si sono sforzate di intercettare bisogni formativi degli studenti e necessità sociali delle famiglie, offrendo le risposte possibili. Nelle difficoltà dell'emergenza sanitaria, mai è venuto meno il presidio e, in raccordo con i territori, l'offerta del servizio di istruzione. Non solo. Fare scuola in tempo di pandemia continua a generare riflessione organizzativa e didattica che punta a capitalizzare la "lezione" appresa e tende al *novum*.

Per l'avvio dell'a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese.

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, "*ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'a.s. 2021/2022*" raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, "*pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. ... Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico*".

Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l'esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studentie personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

Il presente Documento, suscettibile di variazioni ed integrazioni - che saranno preventivamente concordate con la Conferenza Unificata - in ragione di ulteriori norme (è in fase di emanazione decreto legge in materia), di successivi pronunciamenti del CTS correlati all'andamento dell'epidemia e della progressione della copertura vaccinale, ha l'obiettivo di favorire le istituzioni scolastiche nella



Ministero dell' Istruzione

pianificazione delle attività che prenderanno avvio a settembre 2021. Mediante l'organizzazione di conferenze di servizio per Dirigenti scolastici e Coordinatori delle scuole paritarie, preferibilmente in videoconferenza, i Direttori e i Dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Regionali cureranno la diffusione e la conoscenza del presente documento, come pure il supporto alla sua declinazione operativa e l'accompagnamento delle istituzioni scolastiche.



Ministero dell'Istruzione

1. Indicazioni aggiornate per l'a.s. 2021/2022

L'essenziale valore formativo della didattica in presenza

Appare opportuno, alla luce del mutato quadro epidemiologico, fornire alcune prime indicazioni riferite al parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, riguardo l'avvio del nuovo anno scolastico.

In particolare, nell'occasione, il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall'inizio dell'anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS *"momento imprescindibile e indispensabile nel ... percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni"*.

La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione

Il CTS conferma che la vaccinazione *"costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2"*. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.

Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che *"anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale"*.

Occorre che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.



Ministero dell' Istruzione

Le istituzioni scolastiche continueranno pertanto a curare, come per l'anno scolastico 2020/2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, contenute nel presente Documento, come pure nel Piano scuola 2020/2021 e nei molteplici documenti in entrambi citati. Continuare, infatti, a consolidare la cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.

Misure di contenimento del contagio

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è *“assolutamente necessario dare priorità”*, il CTS precisa che *“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”*.

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021).

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane *“raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021”*.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,



Ministero dell' Istruzione

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o *screening* preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso *"che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute"*.

Somministrazione dei pasti

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. Si suggerisce, ove necessario, di organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l'affollamento dei locali.

Cura degli ambienti

Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E' necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.



Ministero dell' Istruzione

Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Referente Covid

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi *ad intra* e *ad extra*.

Potenziamento organico docenti ed ATA

Per consentire alle istituzioni scolastiche la pianificazione flessibile di tempi e spazi necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, l'art. 58, comma 4-ter, della legge - 23 luglio 2021, n. 106 - di conversione del decreto "Sostegni bis", destina parte della quota non spesa dell'analogo finanziamento per l'a.s. 2020-2021, "b) *ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempodeterminato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica*".

Gli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivabili ai sensi della lettera a) del medesimo comma, devono risultare invece finalizzati "*al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia*". Le risorse di che trattasi,



Ministero dell' Istruzione

limitate al 30 dicembre 2021, saranno ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali e, per il loro tramite, tra le istituzioni scolastiche.

Queste risorse consentiranno alle istituzioni la pianificazione delle attività scolastiche, con l'organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atta al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza.

Il recupero degli apprendimenti potrà riguardare tutti i gradi di istruzione, fin dalla scuola dell'infanzia. Tenendo a mente che in questa l'apprendimento avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l'arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza (Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254).

Interventi di adattamento spazi scolastici, affitti e noleggi

È confermato, per l'anno scolastico 2021/2022, il fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato, tra l'altro, a interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni delle istituzioni scolastiche (c.d. edilizia leggera) e delle loro dotazioni, per garantirne l'agibilità e recuperare ulteriori spazi per la didattica in presenza.

Pure confermate le risorse di cui al comma 3 lett. b), art. 58, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Sostegni bis") per l'affitto di immobili e spazi aggiuntivi per le scuole, nonché per il noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico per la ripresa delle attività in presenza.

Governance territoriale e trasporti

Per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra indicate, è necessario che in ogni scuola si realizzino attività di organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario, ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico e non.

Per l'anno scolastico 2021/2022, trova conferma - art. 58, comma 4 -sexies, legge 23 luglio 2021, n. 106 - l'attività del tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura, nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della



Ministero dell' Istruzione

disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. ”.

Confermata pure la partecipazione ai lavori di “presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale”.

La citata norma, aggiunge: “All’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza ... Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, ... ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ... una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma”.

Le istituzioni scolastiche continueranno ad assicurare la migliore collaborazione ai fini dei lavori di detti tavoli, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle aree di pertinenza delle scuole, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario.

L’articolo 51, comma 3, della richiamata legge di conversione del decreto-legge “Sostegni bis”, a tali fini e qualora necessario, prevede la possibilità che “esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado”, siano erogati servizi aggiuntivi in convenzione con operatori economici esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada, di taxi o di noleggio con conducente.

Relativamente ai trasporti, trova conferma il finanziamento di servizi aggiuntivi programmati per effetto del limite al coefficiente di riempimento dei mezzi. E’ anche prevista - comma 7, lett. b), del richiamato art. 51 - la possibilità di accesso alle risorse destinate, fra gli altri, a “istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico ... a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni”, incentrato su “iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing”. Sotto questo profilo, il Ministero



Ministero dell'Istruzione

dell'istruzione si impegna a porre in essere gli atti applicativi necessari. Gli eventuali piani predisposti dal *mobility manager* delle istituzioni scolastiche dovranno essere coerenti con le determinazioni assunte nei tavoli prefettizi.

Sempre al fine di uniformare - su base regionale - le azioni di coordinamento nazionale, restano operativi:

- la "Cabina di regia COVID-19" per il coordinamento nazionale, unitamente a Regioni ed Enti locali;
- il Tavolo nazionale permanente per la sicurezza a scuola di intesa tra Amministrazione centrale e Organizzazioni sindacali, per l'individuazione di misure generali da declinare nei singoli contesti regionali;
- i Tavoli interistituzionali, regionali o territoriali, funzionanti presso gli Uffici Scolastici Regionali;
- le Conferenze dei servizi, su iniziativa dell'Ente Locale competente, finalizzate ad analizzare criticità e ad individuare soluzioni operative per le singole istituzioni scolastiche che insistono nello specifico territorio;
- ove sviluppati, i raccordi tra gli istituti scolastici e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, anche tramite la previsione di uno specifico referente medico per le attività scolastiche.

Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell'avanzamento della campagna vaccinale, le istituzioni scolastiche vorranno proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un'ora (fuori dell'orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

Si raccomanda, altresì, ove non già avvenuto, il puntuale aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il "Piano estate" per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022

Per consentire di recuperare apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il potenziamento delle competenze e attraverso attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi



Ministero dell' Istruzione

sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale, con nota n. 643 del 27 aprile 2021, è stato proposto a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale il cd. “Piano scuola estate 2021”.

A partire dal mese di settembre 2021, in stretta connessione con quelle precedenti, avrà inizio la III Fase del richiamato Piano, di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico. È importante che gli studenti siano accompagnati alla ripartenza mediante contatti personali e riflessioni, siano incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo). È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di *peer tutoring*, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica *blended*, *one-to-one*, *cooperative learning*, realizzando unità formative brevi, personalizzate e responsabilizzanti. Tutte le iniziative di cui sopra andranno, come ovvio, svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio di contagio.

Gli interventi e le azioni dettagliate nel presente “Piano” saranno implementate nel limite delle ingenti risorse disponibili a legislazione vigente, conseguenti ai diversi interventi normativi richiamati.

2. Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico

Il “Piano scuola 2021-2022” non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti del precedente “Piano scuola 2020-2021” - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.

Si richiamano di seguito alcuni dei temi del precedente “Piano” che continuano a trovare conferma nel divenire attuale della pandemia e che pertanto permangono validi anche per la pianificazione di questo nuovo anno scolastico.

Valorizzare la flessibilità derivante dall’autonomia delle istituzioni scolastiche

Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l’organizzazione dei trasporti, resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di



Ministero dell' Istruzione

avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall'autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio: - riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; - articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; - aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; - diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale.

Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali

Per la realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni dell'attuale scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, Enti locali, Istituzioni, Terzo settore e scuole è auspicabile continuo a sottoscrivere specifici accordi e "Patti educativi di comunità", attuando con ciò i principi fondamentali della Costituzione. I fini degli accordi e dei "Patti" potranno ad esempio essere: - la messa a disposizione di strutture o spazi supplementari (come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei) per lo svolgimento di attività didattiche curricolari o aggiuntive; - la realizzazione di collaborazioni per l'arricchimento dell'offerta formativa; - l'organizzazione della presenza ordinata di studenti e famiglie negli all'esterno degli edifici scolastici o nelle aree di confluenza dei trasporti scolastici.

È altresì indispensabile proseguire la collaborazione di studenti e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell'epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione del "Patto Educativo di Corresponsabilità" che ciascuna scuola è chiamata a predisporre.

Disabilità e inclusione scolastica

Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: *"Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via*



Ministero dell'Istruzione

prioritaria la didattica in presenza. ... Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi...".

Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 - l'attenzione alle "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

La formazione del personale scolastico

Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell'evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'obiettivo è quello che il "digitale" possa divenire strumento di rinforzo della didattica "in presenza" e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia

In ogni scuola è necessario verificare e se necessario modificare e migliorare, l'organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare come detto raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. Le istituzioni scolastiche potranno altresì riorganizzare, migliorare, valorizzare, integrare eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli Enti locali. Naturalmente, l'individuazione e la realizzazione delle migliori soluzioni necessitano di un condiviso approccio collaborativo.

A tali fini, la legge 11 gennaio 1996, n. 23, all'art. 3 (si richiama il "Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali ed istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre" in allegato al "Piano scuola 2020-2021), prevede che competono agli Enti locali gli interventi di



Ministero dell'Istruzione

manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti. Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche - al termine dell'orario scolastico e nel rispetto delle indicazioni tecniche del CTS sopra riportate - e la necessità che negli accordi con le Associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, non in carico al personale della scuola, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime.

Linee metodologiche per l'infanzia

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, trovano conferma le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS.

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per l'accesso quotidiano, per l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale. L'organizzazione delle attività educative e didattiche è bene preveda l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili. Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, giova rammentare la necessità che l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee "routine", quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: - stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento); - disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni,



Ministero dell'Istruzione

saloni, atri, laboratori, atelier) dovranno essere "riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda: - la continua aerazione degli ambienti; - la colazione o la merenda andranno consumate nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; - il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati; - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture. Già ora l'ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale "aperta" che, programmata e concordata con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell'orario scolastico.

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti".

Per le parti non aggiornate dal presente Piano, per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, trova conferma il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 80, compresi gli aspetti organizzati definiti per il pre e post scuola.

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.



Ministero dell'Istruzione

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

Sezioni carcerarie. Per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza, le attività delle sezioni carcerarie devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico o il Coordinatore didattico e il Direttore della struttura carceraria.

Attività convittuale e semiconvittuale. Fermo restando quanto stabilito, in via generale, per tutte le istituzioni scolastiche nei precedenti paragrafi, particolare attenzione continua a dover essere rivolta a quelle caratterizzate dalla presenza di Convitti annessi, ai Convitti nazionali e alle attività di semiconvitto. Con particolare riferimento all'organizzazione delle attività semiconvittuali si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l'utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell'attività in completa sicurezza. Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone: - un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l'inizio dell'attività convittuale e semiconvittuale; - su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all'interno della stessa giornata; - l'organizzazione dei turni di refezione, ...; - la destinazione dell'uso degli spazi mensa prioritariamente ai convittori e semiconvittori aventi diritto e al personale educativo in servizio; - all'interno delle camere, qualora non sia possibile assegnare a ciascuno una camera singola, va pianificato il distanziamento massimo tra i letti, ...; - la pianificazione dell'uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali; - l'adozione di ogni ulteriore misura ...finalizzata all'ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.

Attività degli ITS. Nella pianificazione dell'annualità 2021/2022, come già indicato, i competenti organismi di indirizzo avranno cura di organizzare il recupero delle attività pratiche che non siano state svolte nel precedente anno formativo, in continuità con il percorso biennale. Le predette attività saranno validate da parte del Comitato tecnico-scientifico e, se necessario, certificate secondo modalità da questo individuate. Le attività andranno organizzate assicurando la necessità di



Ministero dell' Istruzione

distanziamento fisico, igienizzazione e pulizia a fondo degli spazi d'aula e laboratoriali. Trattandosi di attività formative rivolte a studenti in età adulta, si ritiene possano essere confermate formule organizzative flessibili, purché garantito a ciascuno lo svolgimento del monte ore complessivo di formazione.

Partecipazione studentesca. Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

oooooooo



Ministero dell'Istruzione

Allegati

Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n. 751 del 2021

Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n. 751 del 2021

Materiali

Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39)

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429>

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021 (decreto del Ministro dell'Istruzione 3 agosto 2020, n. 80)

<https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020>

Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944

Piano scuola estate 2021

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Piano+scuola+estate+2021.pdf/f9142662-73ca-5d22-810c-a7f69e7f6c50?version=1.0&t=1619536651215>

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, legge 23 luglio 2021, n. 106

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21G00116/sg>

Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf

ESTRATTO DEL VERBALE N. 34 DEL 12 LUGLIO 2021

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021

Il CTS esamina il punto unico dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto alcuni quesiti formulati dal Ministro dell'istruzione con nota dell'8 luglio 2021, al fine di programmare e organizzare le attività connesse all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, tenuto conto del parere già fornito dal Comitato come riportato nel verbale n. 31 del 25 giugno 2021.

I quesiti sono, in particolare, i seguenti:

1. Quale grado di priorità dare alla vaccinazione delle persone in età scolare;
2. Se, in caso di vaccinazione completata al 60% entro la prima settimana di settembre del personale scolastico – docente e non – e degli studenti tra i 12 e i 18 anni, possa essere superata la regola del distanziamento fisico di un metro tra le rime buccali.

In caso di risposta affermativa al secondo quesito, si sottopongono alle valutazioni del CTS le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) quali misure adottare per garantire la somministrazione dei pasti nelle scuole;
- b) quali tipi di test sono raccomandati all'interno delle scuole; con quale frequenza debbano essere effettuati e secondo quali indicazioni di prodotto e di uso;
- c) a quali dispositivi e comportamenti per la protezione individuale ricorrere, a compensazione dell'assenza di distanziamento;
- d) quali misure di igienizzazione degli ambienti adottare, a compensazione dell'assenza di distanziamento.

Esaminati tali quesiti, dopo approfondita discussione, il CTS osserva quanto segue:

- i) il CTS ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni;
- ii) la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale, per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si generino

focolai di infezione, promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico (docente e non docente), quanto degli studenti;

iii) il perseguimento di tali obiettivi giustifica, ad avviso del CTS, l'inserimento/mantenimento del personale della scuola tra le categorie da vaccinare prioritariamente e, vista la recente approvazione del vaccino di Pfizer/BioNTech dai 12 ai 15 anni, l'inserimento, in tali categorie, degli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni;

iv) il CTS ritiene, in particolare, che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato ed esprime, in tal senso, una forte raccomandazione al decisore politico, affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un'elevata copertura vaccinale in queste popolazioni, sia promuovendo intense campagne informative, sia attraverso l'individuazione delle ulteriori misure, anche legislative, appropriate per garantire la più elevata soglia di soggetti vaccinati, in particolare in quelle Regioni nelle quali, ad oggi, si continuano a registrare livelli marcatamente inferiori a quelli osservati in altre Regioni, meglio performanti in questo ambito;

v) quanto agli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni, benché, per questi ultimi, è noto che lo sviluppo di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale;

vi) laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza, il CTS raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta, questa misura rimanendo prioritaria rispetto alla sicurezza;

vii) laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico (quesito 2.d) per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;

viii) in questa prospettiva è, comunque, fondamentale favorire, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza, l'osservanza, da parte delle persone non vaccinate, della regola di condotta che impone di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree;

ix) il CTS raccomanda, in ogni caso, di porre particolare attenzione alla condizione di studenti con immunodeficienza congenita o acquisita, considerati i rischi gravi associati all'infezione da Covid-19 che caratterizzano tali soggetti;

x) per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti (quesito 2.a), si raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con *green pass*). Il servizio può

essere erogato nelle forme usuali, senza *disposable*. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (*dispenser e/o bagni*);

xi) per quanto riguarda i test (quesito 2.b.), il CTS ritiene che non debbano eseguirsi test in ambito scolastico né *screening* antigenici o anticorpali per la frequenza scolastica. Nessun test diagnostico preliminare è necessario, mentre – ove tale soluzione fosse giuridicamente percorribile – può ipotizzarsi la richiesta del *green pass* per il personale. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti si attivi immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato deve essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e *contact tracing* da parte della ASL competente;

xii) quanto, infine, alle misure di igienizzazione degli ambienti (quesito 2.d), si raccomanda la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

SERGIO
FIORENTINO

Firmato digitalmente da
SERGIO FIORENTINO
Data: 2021.07.16 10:22:08
+02'00'

ESTRATTO DEL VERBALE N. 39 DEL 5 AGOSTO 2021

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021

Il CTS passa, quindi, ad esaminare i quesiti oggetto della richiesta di parere formulata con nota in data 4 agosto 2021 dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (allegato).

Con il primo di essi (punto 2 dell'ordine del giorno), si chiede al Comitato se la regola della quarantena precauzionale applicabile ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 possa essere modificata nell'ipotesi in cui le persone venute a contatto con un soggetto contagiato abbiano completato il ciclo vaccinale.

All'esito di approfondita discussione, il CTS rileva che la protezione dall'infezione da SARS-CoV-2 conferita dalla vaccinazione, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, si attesta, allo stato delle evidenze scientifiche, sull'88% [dato sostanzialmente confermato da tutti gli studi internazionali: v. allegata tabella *Studies to date that showed COVID-19 vaccines reduce asymptomatic infection (transmission)*]. Due recenti studi condotti in Israele, con riferimento al vaccino Comirnaty (*Matan Levine-Tiefenbrun e altri: Initial report of decreased SARS-CoV-2 viral load after inoculation with the BNT162b2 vaccine* – allegato), e nel Regno Unito, con riferimento al vaccino Vaxzevria (*Ross J. Harris: Effect of Vaccination on Household Transmission of SARS-CoV-2 in England* – allegato) FL indicano che vi è un ridotto rischio d'infezione che caratterizza i conviventi di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, nel primo studio documentandosi anche una riduzione del carico virale in coloro che hanno sviluppato l'infezione 12–37 giorni dopo la prima dose di vaccino. Inoltre, uno studio non ancora sottoposto a *peer-review* ma pubblicato su medRxiv (*PoYing Chia e altri: Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study* – allegato) fornisce evidenza che nei soggetti vaccinati che s'infettano si osserva un più rapido declino del carico virale rispetto ai soggetti che pure s'infettano, ma che non erano stati vaccinati, ciò determinando ridotta infettività.

Alla luce di quanto precede, ritiene il CTS, all'unanimità dei presenti, che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei

tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

*

Con ulteriori due quesiti (punto 1 dell'o.d.g.), viene chiesto al CTS, con riferimento al trasporto pubblico locale, se il coefficiente di riempimento non superiore all'80% della capienza dei mezzi, attualmente vigente in base alle pertinenti Linee guida di cui agli allegati 15 e 18 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, possa essere applicato anche nella c.d. "zona gialla" e se il rispetto della detta percentuale possa costituire misura sufficiente di prevenzione del contagio, senza che si debba prevedere l'ulteriore misura del distanziamento fisico di un metro tra i passeggeri o, eventualmente, con la previsione che tale ultima misura possa essere superata al raggiungimento di una data percentuale di popolazione vaccinata (anche Regione per Regione) ovvero adottando misure alternative.


Su tali punti, ritiene il CTS, all'unanimità dei presenti, che l'attuale situazione epidemiologica consenta di mantenere l'attuale limite di capienza dell'80%, alla condizione che se ne assicuri il rigoroso rispetto attraverso opportuni controlli, e che tale limite di capienza possa essere applicato anche nelle zone gialle, purché permanga l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale. Il CTS sottolinea, al riguardo, che la migliore protezione dal rischio di acquisire il contagio da SARS-CoV-2 è conferita dai dispositivi FFP2.

Il rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro costituisce non obbligo stringente ma utile raccomandazione, al cui rispetto, quando possibile, gli utenti del trasporto pubblico locale devono essere richiamati.

Tali indicazioni potranno essere eventualmente riviste al raggiungimento di una percentuale su base nazionale di almeno l'80% di soggetti che abbiano effettivamente completato il ciclo di vaccinazione rispetto alla popolazione dei residenti nel Paese. Ulteriori valutazioni potranno essere utilmente effettuate anche al mutare della situazione epidemiologica.

IL COORDINATORE

Franco Locatelli



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

SERGIO
FIORENTINO

Firmato digitalmente
da SERGIO FIORENTINO
Data: 2021.08.05
11:16:41 +02'00'



Ministero dell'Istruzione

Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"

IL MINISTRO

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* e, in particolare, l'articolo 21 relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*;
- PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico;
- RITENUTO necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022;
- TENUTO CONTO delle competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;



Ministero dell'Istruzione

ACQUISITO

il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997;

DECRETA

Articolo 1

È adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale Documento sarà trasmesso a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e a tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D'Aosta

Alla Conferenza delle Regioni e Province autonome,
ANCI e UPI

e p.c. Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Generali

Alle Organizzazioni sindacali
Area e Comparto Istruzione e ricerca

Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.

Come noto, con decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze - questo Ministero dell'Istruzione ha adottato il "*Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione*"¹.

Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*"².

¹https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

I due richiamati documenti - e gli allegati tecnici cui rimandano - costituiscono il riferimento per l'organizzazione delle attività educative e scolastiche, "in presenza e in sicurezza", dell'ormai davvero prossimo anno scolastico 2021/2022.

Scopo della presente nota, che segue e conferma quella redatta da questo Dipartimento - 22 luglio 2021, prot. n. 1107³ - ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio u.s., è offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell'organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell'emanazione del citato decreto-legge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede parlamentare.

Per le autonome determinazioni delle SS.LL., evitando l'interpretazione del richiamato decreto-legge, come pure la ricognizione dell'intero suo contenuto, ci si limita qui a formulare considerazioni in merito ad alcune questioni segnalate a questo Dipartimento.

1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021

Il decreto-legge n. 111/2021 (d'ora in poi decreto-legge) definisce "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*". L'articolo 1, comma 1, precisa che dette "Misure urgenti" sono rivolte "... (ai) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ... (e all') attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ...". Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle attività di cui al comma 1, in "tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione".

In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.

2) Attività educativa e scolastica "in presenza"

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge "... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica" dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "*sono svolti in presenza*".

La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul "bisogno" di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 2021⁴.

Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all'istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla "scuola in presenza". Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre

³ [2795aad72ea-b7f3-3eba-626faa43132d \(miur.gov.it\)](https://www.mur.gov.it/2795aad72ea-b7f3-3eba-626faa43132d)

⁴ <https://www.invalsiopen.it/presentazione-risultati-prove-invalsi-2021/>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, *“esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”* possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata⁵ che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. Peraltro, la capitalizzazione delle migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce materia prima per riflettere sulla pratica del fare scuola e per innovare ciò che non “funziona” più. La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020⁶ - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena⁷ - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

Impregiudicata, comunque, la possibilità di *“svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori* [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] *o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”* (articolo 1, comma 4).

3) Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, *“salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”* (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Per corrispondere a quesiti in merito pervenuti, si esprimono i seguenti pareri.

⁵https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+ +Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027

⁶<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Ipotesi+di+Contratto+sulla+Didattica+digitale+integrata+-+CCNI+firmato.pdf/2c951c80-4884-3042-6ecf-191962c8ca95?version=1.1&t=1605015064409>

⁷ <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

3a) L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020⁸). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.

3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, *“salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”*. Rinviando ai contenuti del *“Piano scuola 2021-2022”*, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa *“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”*. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020⁹: *“All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”*.

4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”¹⁰ per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

⁸https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001994.09-11-2020.pdf/0623ed60-ddb3-b2ca-8826-f773c9c10823?version=1.0&t=1604919093741

⁹<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL'IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359>

¹⁰ Articolo 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21A03770&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

La certificazione verde “*costituisce una ulteriore misura di sicurezza*” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata¹¹ nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹² - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche¹³ che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “*consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105*” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).

La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto,

¹¹ Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, definisce le modalità di emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per gli interessati e gli operatori coinvolti.

¹² <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>

¹³ La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni cliniche che - allo stato delle attuali evidenze scientifiche - determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione del vaccino e che, pertanto, costituiscono esclusivo presupposto per il rilascio della certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde. La circolare indica pure le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione e chiarisce che “*la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale*”.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“... i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1...”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale¹⁴.

A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ¹⁵).

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro¹⁶”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

¹⁴ <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

¹⁵ <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0>

¹⁶ La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione “generale” che pone la contestazione della sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia.

Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter - decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021 - “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, “*a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*”.

La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “*retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*”.

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

8) Stanziamenti per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022

In conclusione di questa nota interamente dedicata al decreto-legge 111/2021, in termini riepilogativi, ci si sofferma sugli stanziamenti destinati all’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022. In particolare:



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

- Ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati stanziati 422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, ai fini dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di tre criteri legati: al numero di studenti nella regione; alla numerosità delle classi; all'indicatore di fragilità INVALSI. Il relativo decreto di riparto è in corso di perfezionamento da parte del Dipartimento competente in materia. Attraverso tali risorse sarà possibile la pianificazione delle attività scolastiche, con l'organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza. Sono finanziate due linee di reperimento straordinario di personale a tempo determinato (docente e ATA) per il periodo di emergenza sanitaria settembre-dicembre 2021:
 - 400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, ...) a tempo determinato, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica;
 - 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, su istituzioni scolastiche che presentano una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

- Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, sono stati stanziati, in via straordinaria, 350 milioni di euro destinati all'acquisto di beni e servizi strumentali all'avvio ed alla gestione dell'a.s. 2021/2022 (es. dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza. Tali risorse verranno assegnate nei prossimi giorni mediante apposito decreto ministeriale. Questi stanziamenti di carattere speciale, che vanno ad integrare in misura rilevante il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, si sommano alle risorse recentemente erogate, sempre nell'ambito del fondo di funzionamento, per analoghe finalità (150 milioni di euro assegnati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41).

- In aggiunta alle risorse anzidette, per favorire le attività didattiche in presenza, sono stati previsti appositi stanziamenti per l'adeguamento e l'adattamento delle aule didattiche. A tal fine, sono stati resi disponibili 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l'ampliamento e adeguamento di aule didattiche.

9) La "ripresa" di comunità scolastiche competenti

Giova in conclusione rimarcare l'obiettivo che ci si è qui prefissi: fornire strumenti per agire in sicurezza in una realtà complessa, nel rispetto del principio di legalità e con metodologie scolari. La più importante di queste ultime, fonda sulla costruzione di "comunità competenti", capaci cioè di dare ragione di quanto e come si opera. È la comunità competente che genera le condizioni "per intraprendere attività volte al miglioramento della vita".



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

È la “comunità scolastica competente” in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in presenza. Ed è questa comunità ancora una volta che si è impegnati a sostenere. Con tutte le forze.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari



Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA